

Comune di San Colombano Belmonte
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 13 novembre 2024

INDICE

PARTE I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENEALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione**
- Art. 2 - Interpretazione del Regolamento**
- Art. 3 - Durata in carica del Consiglio**
- Art. 4 - La seduta delle adunanze**
- Art. 5 - Maggioranza e minoranza**
- Art. 6 - Funzioni di indirizzo**
- Art. 7 - Funzioni di controllo e rapporti con l'organo di revisione**
- Art. 8 - Competenza esclusiva**

CAPO II

IL PRESIDENTE

- Art. 9 - Presidenza delle adunanze**
- Art.10 - Compiti e poteri del presidente**

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

- Art. 11 - Costituzione**

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 12 - Costituzione e composizione**
- Art. 13 - Presidenza e convocazione delle commissioni**
- Art. 14 - Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti**
- Art. 15 - Funzioni delle commissioni consiliari permanenti**
- Art. 16 - Segreteria delle commissioni consiliari permanenti - verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori**
- Art. 17 - Commissioni d'indagine riservata**
- Art. 18 - Commissione di studio e consultive**

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

- Art. 19 - Riserva di legge**

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

- Art. 20 - Entrata in carica – convalida**
- Art. 21 - Dimissioni**
- Art. 22 - Decadenza e rimozione dalla carica**
- Art. 23 - Sospensione dalle funzioni**

CAPO III

DIRITTI

- Art. 24 - Diritto d'iniziativa**

- Art. 25 - Diritto di presentare mozioni
- Art. 26 - Diritto di presentare interpellanze
- Art. 27 - Diritto di presentare interrogazioni
- Art. 28 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta
- Art. 29 - Richiesta di convocazione del consiglio
- Art. 30 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

CAPO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- Art. 31 - Diritto di esercizio del mandato elettivo
- Art. 32 - Divieto di mandato imperativo
- Art. 33 - Partecipazione alle adunanze
- Art. 34 - Astensione obbligatoria
- Art. 35 - Responsabilità personale – esonero
- Art. 36 - Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco
- Art. 37 - Nomine e designazione di consiglieri comunali
- Art. 38 - Funzioni rappresentative

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE – ORDINE DEL GIORNO

- Art. 39 - Competenza
- Art. 40 - Convocazione
- Art. 41 - Distinzione delle sedute – definizione
- Art. 42 - Ordine del giorno
- Art. 43 - Avviso di convocazione – modalità
- Art. 44 - Avviso di convocazione – Consegna – Termini
- Art. 45 - Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione
- Art. 46 - Deposito degli atti
- Art. 47 - Registrazioni audio e video

CAPO II

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

- Art. 48 - Disciplina delle adunanze
- Art. 49 - Comportamento del pubblico
- Art. 50 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula
- Art. 52 - Scrutatori – Designazione e funzioni

CAPO III

DELLE SEDUTE E DEL CONSIGLIO

- Art. 53 - Dei posti e degli interventi
- Art. 54 - Comportamento dei consiglieri
- Art. 55 - Ordine dei lavori – sedute deserte
- Art. 56 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 57 - Discussione - norme generali
- Art. 58 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 59 - Fatto personale
- Art. 60 - Termine dell'adunanza -mancato esaurimento dell'ordine
- Art. 61 - Partecipazione dell'assessore non consigliere

CAPO IV

DEI VERBALI DELLA SEDUTA

Art. 62 - Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

Art. 63 - Verbale – Deposito – Rettifica – Approvazione

Art. 64 - Forma e contenuti

Art. 65 - Approvazione – Revoca – Modificazioni

Art. 66 - Comunicazione delle decisioni del Consiglio

CAPO V

LE VOTAZIONI

Art. 67 - Modalità generali

Art. 68 - Votazione in forma palese

Art. 69 - Votazione per appello nominale

Art. 70 - Votazioni segrete

Art. 71 - Esito delle votazioni

Art. 72 - Annullamento e rinnovazione della votazione

Art. 73 - Mozione d'ordine

Art. 74 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

Art. 75 - Dichiarazioni di voto

Art. 76 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

CAPO VI

DIPSOSIZIONI FINALI

Art. 77 - Entrata in vigore

Art. 78 - Diffusione – pubblicità

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARTE I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi dettati dal T.U.E.L. approvato con D.Lgvo 18.8.2000, n. 267 e dallo Statuto.

Art. 2

Interpretazione del Regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio Comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3

Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi di urgenza che rendono necessaria l'adozione.

Art. 4

La seduta delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale in apposita sala civica.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del consiglio comunale ed al segretario. Alla maggioranza consiliare sono riservati i banchi alla sinistra del Presidente del Consiglio. Alla minoranza consiliare quelli alla destra del Presidente del consiglio. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo i lavori del consiglio.
3. Il Sindaco stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, ossia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del consiglio suoi luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il luogo di riunione non è mai fissato fuori dal territorio del Comune.
6. All'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato, dell'Unione Europea e della Regione Piemonte ed eventualmente quella del Comune.

7. Qualora vi sia la necessità, il Segretario Comunale può partecipare all'adunanza consiliare mediante collegamento da remoto (zoom, whatsapp, ecc). In caso di convocazione del Consiglio comunale in modalità remota (questa ultima modalità avverrà esclusivamente in caso di: calamità naturali, alluvioni, pandemia, ecc...), i consiglieri comunali partecipano alla seduta da remoto avendo a disposizione gli strumenti informatici personali ivi compresa la connessione alla rete internet: qualora non in possesso di dotazione informatica adeguata, previo avviso al Sindaco, i Consiglieri potranno partecipare in presenza presso la sede comunale, salvo cause di forza maggiore. L'identificazione del soggetto è fornita mediante ostensione di carta di identità o altro documento equipollente.

Art. 5

Maggioranza e minoranza

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza si intendono i consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in lista che al momento della consultazione elettorale hanno usufruito del premio di maggioranza.
2. Per minoranza si intendono i consiglieri appartenenti alla lista che al momento della consultazione elettorale non hanno usufruito del premio di maggioranza.

Art. 6

Funzioni di indirizzo

1. Il Consiglio definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dallo Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
 - a) agli atti che determinano il quadro istituzionale del Comune, ivi compresi i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione;
 - b) agli atti che disciplinano l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe sui servizi affidati;
 - c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi e piani di investimenti; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - d) agli atti di pianificazione urbanistica del territorio ed a quelli di programmazione attuativa in relazione alle funzioni svolte in forma associativa;
 - e) agli indirizzi formalmente rivolti al Sindaco, relativi a tutte le attività del Comune.
2. Il Consiglio ha, in ogni caso, competenza esclusiva per l'adozione di atti deliberativi classificabili tra quelli elencati al secondo comma dell'art. 42 del TUEL.

Art.7

Funzioni di controllo e rapporti con l'organo di revisione

1. Il Consiglio espleta le funzioni di controllo mediante l'esercizio dei diritti che la legge e lo Statuto assegnano a ciascun consigliere.
2. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali.
3. L'Organo di revisione contabile adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo:
 - a) segnalando al consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente, capaci di incidere negativamente sul risultato della gestione;
 - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
 - d) partecipando con funzioni consultive alle adunanze del consiglio relative all'approvazione del bilancio e del rendiconto e tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal presidente, di propria

iniziativa o su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati, per riferire o dare pareri su particolari argomenti.

Art. 8

Competenza esclusiva

1. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi; questi non possono adottare, nemmeno in caso di urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del consiglio salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

CAPO II IL PRESIDENTE

Art. 9

Presidenza delle adunanze

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice Sindaco. Il caso di assenza anche del Vice Sindaco, il consiglio è presieduto dall'Assessore anziano che è l'Assessore più anziano di età.

Art.10

Compiti e poteri del presidente

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite, dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.
4. Il presidente prima della votazione finale è tenuto a fornire tutte le informazioni utili ad una valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione anche per promuovere le varie iniziative nell'ambito del consiglio garantendo altresì una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri su tutte le questioni sottoposte al consiglio.

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

Art. 11

Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo consiliare.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi risultati eletti devono comunicare per iscritto al sindaco e al segretario comunale, il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neoletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al sindaco e al segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al sindaco ed al segretario comunale, da parte dei consiglieri interessati.
6. I capigruppo designati dichiarano di eleggere domicilio presso la casa comunale ai fini della comunicazione di cui all'art. 126 del D.Lgvo 267/2000.

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 12

Costituzione e composizione

1. Il consiglio comunale per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendo il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Il consiglio comunale può altresì costituire commissioni miste, nelle modalità previste dai regolamenti dell'Ente.
3. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.
5. Alle commissioni permanenti partecipano, senza diritto di voto, il sindaco e i membri della giunta Comunale competenti per materia; alle sedute partecipano, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.

Art. 13

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora la commissione svolgesse funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere, espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.
2. L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione che viene tenuta, convocata dal sindaco, entro VENTI giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal presidente della commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il presidente comunica al sindaco la propria nomina e la designazione del consigliere vicario entro CINQUE giorni dalla convocazione dei relativi provvedimenti.
5. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
6. La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno UN TERZO dei consiglieri comunali assegnati. La riunione è tenuta entro DIECI giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno DUE giorni liberi prima di quello in cui si tiene

l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

Art. 14

Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti

1. La riunione della commissione consiliare permanente è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assister i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del comune.
3. Il sindaco e i membri della giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
4. Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai lavori Organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale.

Art. 15

Funzioni delle commissioni consiliari permanenti

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e di pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione delle aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal comune.
2. Le commissioni provvedono all'esame delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al consiglio con relazioni inviate al sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il sindaco può riferire all'adunanza il presidente della commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente della commissione, entro il termine fissato dal consiglio per l'espletamento dell'incarico.
3. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al sindaco, il quale trasmette al segretario comunale per l'istruttoria. Quando l'istruttoria si conclude con il parere di regolarità contabile ed i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del D.Lgvo 267/2000, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria. Quando i pareri sono in tutto o in parte, contrari la proposta è restituita dal sindaco alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 16

Segreteria delle commissioni consiliari permanenti - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente designato dal Segretario comunale. Spetta al segretario della commissione il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede altresì ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione, redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal presidente della commissione e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

Art. 17

Commissioni d'indagine riservata

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine riservata sull'attività dell'amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Revisore dei Conti.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferisce al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del sindaco, di membri del consiglio e della giunta, del revisore, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio, della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.
5. La redazione dei verbali delle commissioni, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, della stessa commissione.
6. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro il termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al consiglio conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 18

Commissione di studio e consultive

1. Il consiglio comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. Delle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima. Il consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare i lavori.
2. Il presidente della commissione riferisce al consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
3. È riconosciuto l'operato delle consulte dell'ente, le quali svolgono attività di collaborazione consultiva di ausilio all'indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori ed interventi di competenza dell'ente stesso. L'attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera consiliare di istituzione.

PARTE II
I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 19

Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 20

Entrata in carica – Convalida

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente - ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la eleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981 n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione. È prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Sulle contestazioni od eccezioni circa l'ineleggibilità alla carica di consigliere per taluno dei membri del consiglio, ciascun consigliere può richiedere la parola, compreso il consigliere o i consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata l'eccezione. Ciascun intervento ha diritto di replica una sola volta.
4. Al termine della discussione il Presidente pone in votazione l'eccezione proposta ed alla votazione conseguente avranno diritto di partecipare anche i consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata. L'eccezione dovrà considerarsi accolta se avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti; in tal caso il consigliere interessato non potrà considerarsi convalidato nella carica e dovrà essere sostituito dal candidato che immediatamente lo segue nella graduatoria della sua lista.
5. Ove il candidato chiamato a surrogare si trovi in aula il Presidente provvederà alla sua chiamata invitandolo a prendere posto tra i seggi consiliari.
6. Al termine delle eventuali procedure di surrogazione il Consiglio procederà alla convalida di tutti i consiglieri previo accertamento dei requisiti prescritti dalla legge.
7. Quanto al momento dell'elezione esiste qualunque delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero si verifichi successivamente all'elezione, qualunque altro consigliere può sollevare l'eccezione e il consiglio, cui l'interessato fa parte, gliela contesta. Il segretario comunale notifica la contestazione al consigliere interessato entro le 24 (ventiquattro) ore successive avviando così la procedura prevista dalla legge.
8. Qualora uno o più consiglieri comunali facciano pervenire alla Presidenza la rinuncia alla carica prima della convalida il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio in apertura della prima seduta.
9. Il consiglio procede quindi alla convalida dei consiglieri proclamati eletti e risultanti dal verbale delle operazioni elettorali.
10. Successivamente il Presidente indica al consiglio i consiglieri che immediatamente seguono nelle graduatorie delle rispettive liste; procedendo a surrogare al seggio di consigliere rimasto vacante il primo dei non eletti nella lista e conseguentemente a convalidare l'elezione.

11. Ove il candidato chiamato a surrogare si trovi in aula il Presidente provvederà alla sua chiamata invitandolo a prendere posto tra i seggi consiliari.
12. Nel caso in cui uno o più consiglieri abbiano fatto pervenire alla Presidenza, prima dell'invio della convocazione, la propria rinuncia alla carica il Presidente convocherà sin dalla prima seduta i candidati che immediatamente seguono nella graduatoria di lista i consiglieri rinunciatari. Si applica in tal caso la procedura di cui ai precedenti commi 9 e 10.
13. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981 n. 154 e successive modificazioni.
14. I consiglieri subentrano nella carica appena adottata la deliberazione di surroga e convalida di cui all'art. 41, comma 1 del T.U.E.L. 267/2000.

Art. 21

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate personalmente dai consiglieri con comunicazioni scritte e sottoscritte, indirizzate al consiglio comunale ed allo stesso rimessa mediante consegna presso l'ufficio protocollo del comune.
2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al Protocollo per il tramite di persona delegata con atti autenticati in data non anteriore a cinque giorni.
3. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
4. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

Art.22

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art.2 della legge 23 aprile 1981 n. 154, il consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere o del sindaco interessato ai sensi dell'art. bis del T.U. 15 maggio 1960 n. 570.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge 23 aprile 1981 n. 154 e successive modificazioni come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario si dichiara decaduto.
3. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quanto compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati in uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 142 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267.
4. I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il sindaco o, in sua mancanza, il vice-sindaco avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il consiglio comunale che prenda atto degli stessi e adotta le deliberazioni conseguenti.
6. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
7. Le giustificazioni di assenza devono essere presentate via pec ovvero via e-mail indirizzate direttamente al Sindaco e per conoscenza all'Ufficio di Segreteria entro le ore 12 del giorno previsto

per la seduta del Consiglio Comunale, compilando apposita dichiarazione. In caso di urgenze, sarà possibile comunicare la propria assenza tramite telefonata rivolta direttamente al Sindaco entro un'ora dalla seduta del Consiglio Comunale, facendo pervenire l'apposita dichiarazione di assenza entro l'inizio del Consiglio comunale.

8. Si intendono giustificate le assenze per causa di malattia, motivi di famiglia o altri gravi motivi; in caso di malattia, dovrà essere presentata documentazione medica (senza alcun riferimento alla patologia).
9. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, da luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere.
10. Il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni DIECI, decorrenti dalla data di ricevimento.
11. Trascorso tale termine, se non pervengono giustificazioni o eccezioni ovvero le giustificazioni o eccezioni prodotte non sono ritenute idonee a far venire meno la procedura di decadenza, il sindaco iscrive all'ordine del giorno la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere e di procedere all'eventuale surroga.
12. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
13. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 23

Sospensione dalle funzioni

1. I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del prefetto quando sussistano i motivi di cui al primo e secondo comma dell'art.142 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267 o quelli di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il sindaco o il vice-sindaco, in sua mancanza, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.
3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis della legge n. 55/90 il consiglio comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga a decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

CAPO III

DIRITTI

Art. 24

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al sindaco il quale la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria. Il segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento. Il sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta, al sindaco, entro le ore 8,30 del giorno dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta al sindaco, nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa. In merito a materia riguardante il bilancio di previsione e il rendiconto, si applicano le norme previste dal regolamento di contabilità armonizzato.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito tramesse dal Sindaco al segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di variazione di limitata entità, nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il segretario comunale, su richiesta del presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 25

Diritto di presentare mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Il presentatore illustra la mozione nel tempo massimo di cinque minuti ed ha due minuti per la replica.

Art. 26

Diritto di presentare interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco o degli assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni.

Art. 27

Diritto di presentare interrogazioni

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione, la presenta per iscritto.
4. Il sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
 - a) che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio da convocarsi o in alternativa che il Sindaco o l'assessore interrogato possa dare risposta alla stessa per iscritto entro 30 giorni dalla data di presentazione, fuori dal Consiglio Comunale ovvero senza l'inserimento tra i punti all'ordine del giorno.

5. All'ordine del giorno di ogni adunanza del consiglio comunale non possono essere iscritte più di due interrogazioni.
6. Se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
7. Per la trattazione dell'interrogazione in consiglio sono osservati i seguenti ordine e tempi:
 - a) Il presentatore illustra i fatti e gli argomenti relativi all'interrogazione;
 - b) il sindaco o l'assessore competente risponde per un tempo non superiore a due minuti;
 - c) l'interrogante ha facoltà di replica alla risposta con un tempo a disposizione non superiore a due minuti dichiarando al termine se si ritiene soddisfatto o meno della risposta fornita senza possibilità di ulteriore replica o alcun commento in merito.

Art. 28

Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta

1. Se, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, sono state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.

Art. 29

Richiesta di convocazione del consiglio

1. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al sindaco che viene immediatamente registrata a protocollo generale dell'ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti, per quanto attiene ai responsabili dei servizi, dall'art. 49 del D.Lgvo 267/2000, nonché, per quanto concerne il segretario comunale, qualora espressamente richiesto dall'attestazione resa ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgvo 267/2000. Qualora poi nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere, con costi a carico del comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgvo 267/2000, da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art. 30

Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. L'accesso agli atti è regolato dalla L.241/90 nonché dal d.p.r 184/2006 ed è esercitato esclusivamente nei confronti dell'Ufficio che detiene stabilmente l'atto o ha competenza a formarlo.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 31

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di una adunanza al giorno. Si ha "effettiva partecipazione" quando il consigliere abbia presenziato alla trattazione di almeno la metà degli argomenti discussi nella seduta.

3. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica, non è dovuta l'indennità di presenza per partecipazione alle adunanze del consiglio comunale.
4. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni tra enti locali che hanno rilevanza nazionale.

Art. 32

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto.

Art. 33

Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire con le modalità stabilite nel precedente art. 23. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve prima di lasciare la sala, avvertire il segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 34

Astenzione obbligatoria

1. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, dei loro congiunti o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. Gli assessori oppure i componenti dell'organo consiliare tenuti ad astenersi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 35

Responsabilità personale – esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal consiglio.
2. È esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato prima della votazione, il proprio dissenso ed abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

CAPO V

NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 36

Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

Art. 37

Nomine e designazione di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al consiglio comunale la nomina di rappresentanti del consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla presidenza ed al consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.

Art.38

Funzioni rappresentative

1. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione aderisce.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Essa interviene assieme al sindaco ed alla giunta comunale.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE – ORDINE DEL GIORNO

Art. 39

Competenza

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

Art. 40

Convocazione

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, di interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario, se viene convocata d'urgenza oppure in modalità da remoto.
4. Nel caso di seconda convocazione, il nuovo invito è notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che possono contenere solo gli argomenti della prima convocazione, sono consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
5. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del comune e firmati dal sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge effettuare la convocazione.

Art. 41

Distinzione delle sedute – definizione

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie – straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche – segrete e aperte.

2. SEDUTE ORDINARIE: sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, nonché le modifiche statutarie.
Sono STRAORDINARIE tutte le altre.
3. SEDUTE URGENTI: sono sedute urgenti quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
4. SEDUTE DI PRIMA CONVOCAZIONE: il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno la metà dei consiglieri assegnati all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
5. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal segretario comunale ed i risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello sino a quando tale numero risulta raggiunto.
6. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
7. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel punto rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto nel verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
8. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
9. SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE: L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
10. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, sono valide purché intervengano almeno QUATTRO (4) membri del consiglio.
11. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quarto comma dell'art. 46.
12. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria il sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
13. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
14. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "Prima Convocazione" quando per deliberare la legge richiede particolari "quorum" di presenti o di votanti è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

15. SEDUTE PUBBLICHE: Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito al successivo comma 17.
16. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.
17. SEDUTE SEGRETE: L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità morali, correttezza, e comportamenti di persone.
18. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
19. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi. Il consiglio su proposta motivata di almeno un terzo dei consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il sindaco prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
20. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del consiglio ed il Segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.
21. SEDUTE APERTE: Quando si verificano particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il sindaco, sentita la giunta può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
22. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
23. In tali particolari adunanze, il presidente, garantendo la piena disponibilità di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
24. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.

Art. 42

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al sindaco di stabilire, rettificare, integrare o revocare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta" gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
6. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
7. Quando motivi di opportunità o d'urgenza lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del consiglio e con l'assenso di questo.
8. All'ordine del giorno già diramato possono essere aggiunti altri argomenti con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al successivo art. 46, comma 3.

Art. 43

Avviso di convocazione – modalità

1. L'avviso di convocazione del consiglio, l'ordine del giorno, deve essere trasmesso mediante invio via posta elettronica certificata oppure via mail ordinaria personale per ridurre l'impatto ambientale dell'ente; solo nel caso di malfunzionamenti tecnici/informatici o per motivi contingenti di straordinarietà determinati dal Sindaco, lo stesso può essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo comunale, o di un dipendente comunale cui sono state conferite le funzioni di messo, oppure di raccomandata postale A.R. Nel caso in cui il consigliere comunale non sia dotato di indirizzo di posta elettronica potrà usufruire della consulenza degli uffici comunali per dotarsi della stessa, oppure indicare una e mail alternativa di persona di sua fiducia, fermo restando che la responsabilità della consegna della convocazione resta in capo a quest'ultimo.
2. I consiglieri che non risiedono nel comune, devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune indicando, utilizzando l'apposita modulistica fornita dall'ente, ovvero con lettera indirizzata al sindaco ed al segretario comunale il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. Per gli stessi, la convocazione sarà trasmessa a mezzo e- mail.
3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 44

Avviso di convocazione – Consegna – Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri comunale almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima della riunione.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.
4. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima della riunione.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti e sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. Le materie da trattarsi (Ordine del giorno) sono tassative. Tuttavia se il Consiglio Comunale è presente in tutti i suoi membri possono aggiungersi altre materie ancorché non previste, con il voto di tutti i presenti.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.
8. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del cpc, si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.
9. Nel calcolo dei giorni non si tiene conto del giorno della consegna dell'avviso e del giorno della seduta.

Art. 45

Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo pretorio del comune rispettivamente nei cinque e nei tre giorni precedenti la riunione. Il messo comunale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

Art. 46

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono depositati nell'ufficio di segreteria o in un altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro 1 giorno lavorativo dell'ufficio stesso antecedente il giorno dell'adunanza. Gli atti relativi alle adunanze straordinarie, a quelle convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio depositati.
3. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del comune.

Art. 47

Registrazioni audio e video

1. Sono consentite, previa autorizzazione del Sindaco, le registrazioni effettuate, con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune. È possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte di organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del sindaco. È tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. È facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.
2. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico alle sedute dell'organo consiliare. È facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

CAPO II

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art.48

Disciplina delle adunanze

1. I poteri di polizia della Sala Consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome dal Presidente.
2. Il presidente ha facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta facendo risultare ciò dal processo verbale.
3. Il presidente dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare, avvalendosi della forza pubblica presente, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque turbano l'ordine. Se non sono individuate le persone responsabili del disordine, ha facoltà di ordinare lo sgombero della sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori possono essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla Sala Consiliare non può essere riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. Se per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare è incompatibile ove la legge non disponga altrimenti per la trattazione dell'argomento incompatibile la presidenza è assunta dal Vice-Sindaco o in sua assenza dal Consigliere anziano.

6. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può disporre, avvalendosi della forza pubblica presente anche al fine di riportare l'ordine interno all'organo collegiale, l'allontanamento del consigliere di maggioranza o di minoranza.

Art. 49

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenendo un comportamento corretto. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
2. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra della forza pubblica.
3. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 50

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il presidente, per le esigenze del consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali purché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati della progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi dell'art. 66 del presente regolamento.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restano a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 51

La partecipazione del segretario all'adunanza

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza partecipa alle adunanze del consiglio chi lo sostituisce per legge.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio nominato dal presidente, di norma il più giovane.
4. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.
5. Il segretario sovraintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.
6. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, sono svolte dal consigliere comunale designato dal presidente.

Art. 52

Scrutatori – Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il presidente designa tre consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.
4. Le schede delle votazioni, laddove non vi siano contestazioni circa l'esito del voto, sono immediatamente distrutte.

CAPO III DELLE SEDUTE E DEL CONSIGLIO

Art. 53

Dei posti e degli interventi

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al presidente ed al consiglio.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengono, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere, iscritto a parlare.
5. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 54

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del rispetto civile. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide in forma palese.

Art. 55

Ordine dei lavori – sedute deserte

1. I lavori del consiglio iniziano appena raggiunto il numero legale.
2. Se trascorsa un'ora, non è raggiunto il numero legale, il presidente dichiara deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale risultano i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale è fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.
3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario il quale, se viene a mancare il numero legale, ne informa il presidente per le conseguenti determinazioni.

Art.56

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente e dall'art. 44 comma 6.
3. Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 57

Discussione - norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capo-gruppo può parlare per due volte, la prima per non più di cinque minuti e la seconda per non più di due minuti, per rispondere all'intervento di replica del presidente o del relatore.
3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione per una volta per non più di tre minuti.
4. Il presidente può intervenire in qualsiasi momento della discussione.
5. Il presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, ad un minuto. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo-gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempi sopra stabilito.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori generali.

Art. 58

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento a cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri – un consigliere per ciascun gruppo – per non oltre tre minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 59

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di tre minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al presidente di far nominare dal consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.
6. Il consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 60

Termine dell'adunanza - mancato esaurimento dell'ordine del giorno

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Se non viene ultimato, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso stabilisca immediatamente, è presa dal presidente.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori contiene l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed è notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione ed è sempre di Prima Convocazione.

Art. 61

Partecipazione dell'assessore non consigliere

1. L'eventuale assessore non consigliere di cui all'art. 47 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine gli è notificato l'avviso di convocazione.
2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

CAPO IV DEI VERBALI DELLA SEDUTA

Art. 62

Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dal consiglio comunale.

2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Segretario comunale.
3. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato e devono fornire copia al segretario comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.
5. Non sono inserite nel verbale le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
7. Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
8. Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente dell'adunanza e dal segretario comunale.

Art. 63

Verbale – Deposito – Rettifica – Approvazione

1. Il verbale è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio. Al riguardo il verbale viene messo a disposizione dei consiglieri nei tempi previsti ai sensi dell'art. 46 del presente regolamento.
2. Il consiglio ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori dà per letto il verbale depositato a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni. All'inizio della riunione il presidente chiede al consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.
3. Quando un consigliere lo richiede, il presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica della proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di complessivi minuti uno. Dopo tali interventi il presidente pone in votazione per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso.
6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
7. Se per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta sono stati depositati come al precedente comma 1, l'approvazione è fatta con la stessa procedura con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

Art. 64

Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, e qualora riguardi direttamente o indirettamente il bilancio o il patrimonio del Comune, dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.
3. Nel caso in cui l'Ente non abbia il responsabile del servizio interessato, il parere è espresso secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 65

Approvazione – Revoca – Modificazioni

1. Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
2. Nei provvedimenti del consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

Art. 66

Comunicazione delle decisioni del Consiglio

1. Il segretario comunale comunica le decisioni adottate dal consiglio comunale ai Responsabili dei servizi contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo agli uffici i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

CAPO V LE VOTAZIONI

Art. 67

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 71 e 72.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
5. La votazione non può, avere luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - le proposte di emendamento si votano nell'ordine cui appresso:
 - emendamenti sospensivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- per i regolamenti il presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese.
 - Per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio triennale, corredato delle altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta, con le modificazioni, sia sul bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
9. Quando iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Art. 68

Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo l'effettuazione.
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 69

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritto dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il presidente precisa al consiglio il significato del "SI", favorevole alla deliberazione proposta e del "NO", alla stessa contrario.
3. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 70

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere nel numero indicato e sottoposto al consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggiore numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia dato atto a verbale.

7. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quelli votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.
11. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salva diversa determinazione.

Art. 71

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede Bianche e Nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa o in altra successiva seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge e dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero di voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 72

Annullamento e rinnovazione della votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, procede all'annullamento della votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

Art. 73

Mozione d'ordine

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale è stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il presidente. Se la sua decisione non viene accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 74**Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità**

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che sono estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento nel corso della seduta.
3. Il presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 75**Dichiarazioni di voto**

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.

Art. 76**Deliberazioni immediatamente eseguibili**

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. 267/2000.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

CAPO VI
DIPSOSIZIONI FINALI

Art. 77**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che eventualmente disciplinavano il funzionamento del consiglio comunale.

Art. 78**Diffusione – pubblicità**

1. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del consiglio comunale durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.